



*Avvocatura Generale dello Stato*

7

03/08/2005-103941, P  
ROMA  
POSTA PRIORITARIA

**Posta prioritaria**

*Via dei Portoghesi, 12 -  
00186 ROMA*

*Roma,  
Partenza N.  
Tipo Affare Cs. 12767/05  
Avv. Palatiello Sez. VI*

*Si prega di indicare nella successiva  
corrispondenza i dati sopra riportati*

Al Ministero dell'Istruzione dell'Università  
e della Ricerca  
Ufficio Legislativo  
Roma  
(rif. nota 8.6.2005 - 2683/UL)

Al Ministero dell'Interno  
Dip. Affari Interni e Territoriali  
Dir. Centrale F.L.  
ROMA  
(rif. nota 4.5.2005, n. 2091)

e.p.c.  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ufficio del Coordinamento Amministrativo  
ROMA

*OGGETTO : Oneri relativi all'acquisto del materiale di pulizia nelle scuole ed oneri per spese telefoniche,  
telefax, internet e simili. Competenza delle Scuole o degli Enti locali.*

Alcune Avvocature Distrettuali, compulsate da Uffici Scolastici del distretto di competenza, hanno chiesto il parere della Scrivente circa la spettanza (alle scuole o ai comuni) dell'onere per le spese telefoniche e per l'acquisto del materiale di pulizia dei locali scolastici, con riguardo all'istruzione elementare.

La rilevanza generale del tema ha indotto la Scrivente ad acquisire il punto di vista del MIUR e del Ministero dell'Interno, rispettivamente manifestato con nota dell'8 giugno 2005, n. 2683/UL e del 4 maggio 2005, n. 2091 del Dip. Affari Interni - Dir. Centrale F.L..

Spese telefoniche.

L'art. 190 D.lg.vo 16.4.1994, n. 297, dispone che i comuni "sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, ...il telefono....." agli edifici scolastici; l'art. 159 precisa che tocca al comune provvedere "ai servizi" delle scuole (elementari). Dunque non è dubbio che la spesa per il telefono (impianto e utenza) faccia carico all'ente locale. Il problema si pone nel momento in cui si voglia definire l'ambito del servizio telefonico, e dunque i limiti dell'obbligo dell'ente locale di sostenerne i costi.



## *Avvocatura Generale dello Stato*

Di "utenza" telefonica parla l'art. 3, comma 2, della legge 11.1.1996, n. 23, sicchè dalla stessa terminologia adoperata è possibile individuare la ratio della disposizione nel senso che con essa si è voluto un sistema logistico che offra agli operatori scolastici uno strumento ordinario per lo svolgimento del servizio e agli utenti un mezzo tecnico di comunicazione di uso generale e di comune diffusione. L'art. 9 della citata legge n. 23/96 proprio in tale ottica di usualità e di normalità prevede un sistema di determinazione degli oneri "sostenuti da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici" ai fini del trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province (nei casi, ovviamente, in cui di queste si disponeva contestualmente il subentro ai comuni). Il Ministero dell'Interno, con circolare 27.11.1996 n. F.L. 27/96 (in G.U. n. 301/96) richiese ai comuni i dati relativi alle spese, in particolare evidenziando quelle telefoniche e quelle di pulizia, ed i comuni risposero senza operare distinzioni in seno a tali due categorie; di conseguenza vennero operati gli occorrenti trasferimenti di bilancio. L'impianto telefonico è utilizzabile non solo per le comunicazioni ordinarie (voce a voce), ma anche per l'ingresso nella rete "internet", la cui diffusione esponenziale è notoria: ed anzi, è lo stesso Ministero dell'Interno ad incoraggiare l'"evoluzione della tecnologia" e "lo sviluppo di un sistema di servizi in rete telematica che includono la formazione a distanza, strumenti per la cooperazione, banche di esperienze e di materiali didattici, guide al reperimento di risorse" (circ. Min. Int. 18.10.2001 n. 152), ivi fissandosi, quali obiettivi, "l'incremento di accessibilità per studenti, docenti e personale della scuola" e "l'accesso ai servizi in rete telematica da parte di tutte le componenti scolastiche". Ciò tuttavia non significa che l'onere per le spese di impianto e di esercizio del telefono siano a carico dei comuni a prescindere dall'utilizzo che del telefono si faccia. E' ovvio ed indiscutibile che le spese poste a carico dei comuni devono riferirsi alle conversazioni effettuate per esigenze di servizio; ed è questo il limite dei costi per i collegamenti in internet: i quali collegamenti non possono essere altri che quelli realizzati per contattare i medesimi centri che sarebbero raggiungibili con la telefonia tradizionale e con i quali per ragioni di servizio è necessario colloquiare; il sistema internet semplicemente facilita e rende più rapido l'accesso alla comunicazione di servizio. Dunque, i siti istituzionali non a pagamento ben possono essere consultati essendo, allora, il telefono lo strumento tecnico di raggiungimento dello scopo (colloquiare per esigenze di servizio) in relazione al quale la spesa è posta a carico del comune; tale modalità operativa è più agile ed efficiente e non è affatto più costosa dell'uso tradizionale dell'apparecchio di telefonia. In una parola, la comunicazione a distanza mediante rete telefonica per ragioni di servizio, a carico dei comuni, non può non comprendere il costo degli "scatti" per il servizio accessorio, ormai del tutto ordinario per la sua normale diffusione, della "navigazione" in internet, purchè questa si indirizzi ai siti istituzionali (raggiungibili, cioè, dall'utente per ragioni di servizio) non "a pagamento".

E' appena il caso di precisare che l'utenza telefonica con il conseguente accesso in internet non ha a che vedere con lo svolgimento dell'attività didattica o scolastica, né con "le iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti" di cui parla il DPR 10.10.1996, n. 597: anche lo strumento informatico o la navigazione in internet possono essere oggetto di iniziative complementari e integrative, legittimamente svolte nella scuola, ma il costo è a carico dall'Amministrazione della pubblica istruzione, come peraltro



## *Avvocatura Generale dello Stato*

dispone l'art. 4, c. 3, DPR n. 597/96, e per le quali l'utilizzo dei "beni" è comunque subordinato al consenso dei relativi "enti proprietari" (art. 2, c. 4, DPR n. 567 cit.). E' appena il caso di chiarire, da ultimo, che l'acquisto della strumentazione occorrente per l'accesso in rete tramite linea telefonica e dell'eventuale abbonamento con il gestore del "portale" non sono a carico dei comuni: l'impianto per internet non è "impianto telefonico".

\* \* \*

### Spese per la pulizia

Della "somministrazione" della pulizia dei locali scolastici quale spesa obbligatoria dell'ente locale già parlava l'art. 91, lett. F, n. 3, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e ancor prima l'art. 55 R.D. 5.2.1928, n. 577, mediante l'espressione, ritenuta comprensiva anche della pulizia, di "servizio"; ed il consiglio di Stato, con parere 25.9.1996, n. 1784, segnalò che le spese per la pulizia "sono state considerate unitariamente nell'intero servizio di pulizia". La disposizione fu riprodotta nell'art. 159 D.Lgvo 16.4.1994, n. 297, dove si conferma che "spetta ai comuni provvedere....ai servizi ..... per tutte le scuole elementari", e poi, con formulazione ancor più ampia, nell'art. 3, c. 2, della legge 11.1.1996, n. 23, dove si dispone che l'ente locale provvede alle "spese varie d'ufficio", cioè a quelle che occorrono in via ordinaria e normale affinché l'organizzazione logistica permetta alla vita scolastica, nella quotidianità, di procedere. Anche di tali spese, come si accennò, si tiene conto nella determinazione delle somme da trasferire all'ente locale. Dunque, le spese occorrenti per l'acquisto del materiale di pulizia sono a carico dei comuni.

Va chiarito, peraltro, che il tema dell'acquisto del materiale per la pulizia non ha a che vedere con il rapporto tributario relativo alla TARSU: l'imposta è dovuta per legge da chi utilizza il bene, e per questo va pagata, secondo la prospettazione della Corte di Cassazione con le note sentenze del 18.4.2000, n. 4944, e del 1° settembre 2004, n. 17617, dall'Amministrazione scolastica: le norme relative alla "pulizia" non hanno a che vedere con la traslazione del tributo. La diversità di presupposti e di oggetto dell'imposizione tributaria in TARSU da un lato e della spesa di pulizia dei locali dall'altro non permette di desumere dall'una vicenda la disciplina dell'altra.

\* \* \*

Copia del presente parere, che è stato approvato dal Comitato Consultivo il giorno 29 luglio 2005, è inviata anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto di competenza con particolare riguardo alla propria funzione di coordinamento.

L'AVVOCATO GENERALE

OSCAR FILMARA